

# Osservatorio Speciale

## ENTI LOCALI: IL PROVVEDIMENTO SU STABILIZZAZIONE E SVILUPPO

(Il presente numero dell'Osservatorio è dedicato esclusivamente al D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

*Numero 11/2011  
Settembre 2011*

*Scadenza Dicembre 2011*

A cura del *Dott. Francesco Bruno*  
Presidente On. ARDEL



## **SOMMARIO**

- Rendiconto
- Patto di stabilità interno
- Contabilità e regole di gestione
- Ordinamento finanziario e contabile
- Entrate
- Spesa
- Servizi pubblici
- Lavori pubblici
- Pubblico impiego
- Patrimonio pubblico
- Contratti e appalti
- Enti e organismi pubblici
- Imposta sul valore aggiunto

## Rendiconto

### Allegati

**1.** Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto da allegare al rendiconto (*art. 16, c. 26, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**1.1.** Con D.M. interno da adottare entro il 15 dicembre 2011, è definito uno schema tipo del prospetto.

**1.2.** Il prospetto che elenca le spese di rappresentanza deve essere pubblicato nel sito internet dell'ente, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, e deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## Patto di stabilità interno

### Soggetti

**1.** A decorrere dall'anno 2013, saranno assoggettati alla disciplina del patto di stabilità interno anche i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti. (*art. 16, c. 31, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**2.** A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione. (*art. 16, c. 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

### Gli obiettivi

**1.** Per il triennio 2011-2013, l'aggiuntivo concorso delle province e dei comuni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, è determinato in complessivi 7,8 miliardi di euro. (*art. 14, c. 1, lett. c, d, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

**2.** Le misure previste per l'anno 2013 si intendono estese anche agli anni 2014 e successivi, fino all'entrata in vigore di un nuovo patto di stabilità interno. (*art. 20, c. 4, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*).

**3.** Il concorso aggiuntivo delle province si concretizza nella riduzione, per l'anno 2011, dei trasferimenti correnti, comprensivi della compartecipazione Irpef, per l'ammontare di 300 milioni di euro. (*art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

**3.1.** A decorrere dall'anno 2012, i trasferimenti correnti alle province, comprensivi della compartecipazione Irpef, sono ridotti di 500 milioni di euro annui.

**4.** Il concorso aggiuntivo dei comuni si concretizza nella riduzione, per l'anno 2011, dei trasferimenti correnti per l'ammontare di 1.500 milioni di euro. (*art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

**4.1.** A decorrere dall'anno 2012, i trasferimenti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ridotti di 2.500 milioni di euro annui.

**5.** Con D.M. interno, 9 dicembre 2010, è stata determinata la riduzione dei trasferimenti, con criteri proporzionali, a ciascuna provincia e a ciascun comune per l'anno 2011, riduzione che sarà applicata in sede di determinazione delle spettanze dell'anno 2011 dei medesimi enti. (*in G.U. n. 292 del 15 dicembre 2010*).

**5.1.** Non essendo noti i criteri di riduzione che saranno adottati ed il valore delle spettanze da assumere a riferimento e non essendo, quindi, possibile conoscere l'ammontare delle riduzioni che saranno operate negli esercizi 2012 e 2013, al fine di simulare gli obiettivi per quegli anni, le riduzioni sono stimate secondo un criterio di proporzionalità, ossia applicando alla riduzione dei trasferimenti 2011 la percentuale di incremento del

67% (lett. B.1, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 aprile 2011, n.11).

**5.1.1.** Salvo modifiche al quadro normativo, la quantificazione della riduzione dei trasferimenti statali 2012 e 2013 da operare ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico sarà mantenuta anche in presenza dei provvedimenti attuativi del federalismo municipale e provinciale, in base ai quali muta l'assetto delle risorse a disposizione di ciascun ente, attraverso la soppressione dei trasferimenti statali.

**6.** Per gli anni 2012 e successivi, ai soli fini del patto di stabilità, senza contestuale riduzione delle assegnazioni statali, l'ulteriore concorso aggiuntivo delle province è, rispettivamente, di 700 milioni di euro, per l'anno 2012, e di 800 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2013. (art. 20, c. 5, lett. c, D.L.6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo modificato dall'art. 1, c. 8, lett. c, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

**7.** Per gli anni 2012 e successivi, ai soli fini del patto di stabilità, senza contestuale riduzione delle assegnazioni statali, l'ulteriore concorso aggiuntivo dei comuni è, rispettivamente, di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2012 e di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2013. (art. 20, c. 5, lett. d, D.L.6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo modificato dall'art. 1, c. 8, lett. d, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

**8.** Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, l'obiettivo è quello del conseguimento, per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e successivi, di un saldo finanziario, in termini di competenza mista, determinato come ai punti successivi. (art. 1, c. 88 e 91, legge 13 dicembre 2010, n. 220; art.20, c. 5, D.L.6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo modificato dall'art. 1, c. 8, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ).

**8.1. Per l'anno 2012, ciascuna Provincia** deve conseguire un saldo finanziario di competenza mista non inferiore al 10,7% della media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di rendiconto, diminuito dell'importo pari alla riduzione che sarà operata nell'anno 2012 sui trasferimenti statali quale concorso sui 500 milioni di euro complessivi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e diminuito ancora del concorso aggiuntivo sui 700 milioni di euro:

+ A            media spesa corrente 2006-2008  
x 10,7%  
= B            obiettivo provvisorio  
- C            riduzione sui trasferimenti statali dal 2012  
- D            concorso aggiuntivo sui 700 milioni di euro  
= E            obiettivo programmatico 2012.

**8.2. Per l'anno 2013 e successivi, ciascuna Provincia** deve conseguire un saldo finanziario di competenza mista non inferiore al 10,7% della media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di rendiconto, diminuito dell'importo pari alla riduzione operata dall'anno 2012 sui trasferimenti statali quale concorso sui 500 milioni di euro complessivi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e diminuito ancora del concorso aggiuntivo su 800 milioni di euro:

+ A            media spesa corrente 2006-2008  
x 10,7%  
= B            obiettivo provvisorio  
- C            riduzione sui trasferimenti statali dal 2012  
- D            concorso aggiuntivo su 800 milioni di euro  
= E            obiettivo programmatico 2013 e successivi.

**8.3. Per l'anno 2012, ciascun Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti** deve conseguire un saldo finanziario di competenza mista non inferiore al 14% della media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di rendiconto, diminuito dell'importo pari alla riduzione che sarà operata dall'anno 2012 sui trasferimenti statali quale concorso sui 2.500 milioni di euro complessivi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e diminuito ancora del concorso aggiuntivo su 1.700 milioni di euro:

+ A            media spesa corrente 2006-2008  
x 14%  
= B            obiettivo provvisorio  
- C            riduzione sui trasferimenti statali dal 2012  
- D            concorso aggiuntivo su 1,7 miliardi di euro  
= E            obiettivo programmatico 2012.

**8.4. Per l'anno 2013 e successivi ciascun Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti** deve conseguire un saldo finanziario di competenza mista non inferiore al 14% della media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di rendiconto, diminuito dell'importo pari alla riduzione operata dall'anno 2012 sui trasferimenti statali quale concorso sui 2.500 milioni di euro complessivi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e diminuito ancora del concorso aggiuntivo su 2.000 milioni di euro:

+ A            media spesa corrente 2006-2008  
x 14%  
= B            obiettivo provvisorio  
- C            riduzione sui trasferimenti statali dal 2012  
- D            concorso aggiuntivo su 2 miliardo di euro  
= E            obiettivo programmatico 2013 e successivi.

**9.** Il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il solo anno 2012 può essere ridotto fino alla totalità delle maggiori entrate per aumento dell'addizionale Ires per le società produttrici di energia elettrica, stimate in un importo non inferiore a 1.800 milioni di euro. (*art. 1, c. 12, e art. 7, c. 3, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**9.1.** La riduzione è distribuita fra i comparti soggetti al patto di stabilità interno con D.M. economia e finanze.

**9.2.** Restituzione dei consigli tributari entro il 31 dicembre 2011 è condizione indispensabile per potere fruire della riduzione. (*art.1, c.12quater, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**10.** L'utilizzo delle assegnazioni sul fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale è escluso dai vincoli del patto di stabilità. (*art. 21, c. 3, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*).

**11.** Ai fini del calcolo del saldo finanziario quale obiettivo da raggiungere, sono escluse le spese per investimenti infrastrutturali finanziate con le risorse assegnate negli anni 2013 e 2014 con D.M. infrastrutture e trasporti, quale quota premiale sul fondo statale infrastrutture per intervenute dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica diversi dal servizio idrico. (*art. 5, c. 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

## Le premialità

**1.** Ai fini del riparto del concorso aggiuntivo al raggiungimento degli obiettivi 2012, 2013, 2014 e successivi di ciascuna provincia e di ciascun comune soggetto al patto di stabilità, gli enti sono ripartiti in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità (*art. 20, c. 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.*

*111, nel testo modificato dall'art. 1, c. 9, lett. a, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148):*

- prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- rispetto del patto di stabilità interno;
- incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse;
- autonomia finanziaria;
- equilibrio di parte corrente;
- tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;
- effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
- operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

**1.1.** Nei parametri di virtuosità è aggiunta l'attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura a evidenza pubblica. *(art. 21, c. 3, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo aggiunto dall'art. 1, c. 13, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).*

**1.2.** 'E, altresì, aggiunto nei parametri di virtuosità l'adeguamento degli ordinamenti entro il 16 settembre 2012 per garantire iniziativa e attività economica privata libere, è incluso nei parametri di virtuosità. *(art. 3, c. 4, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).*

**1.3.** La ripartizione nelle quattro classi è effettuata con D.M. economia e finanze.

**1.3.1.** Il D.M. individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dai singoli enti rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri. *(art. 20, c. 2 ter, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).*

**1.4.** Dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e la definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità saranno compresi indicatori qualitativi relativi agli output dei servizi resi. *(art. 20, c. 2 bis, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).*

**2.** A decorrere dall'anno 2012, le province che risultano collocate per virtuosità nella prima classe, non sono gravate del concorso aggiuntivo al raggiungimento degli obiettivi di 500 milioni di euro più 700 milioni di euro dall'anno 2012, e di ulteriori 100 milioni di euro dall'anno 2013 e successivi. *(art. 20, c. 3, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo modificato dall'art. 1, c. 9, lett. b, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).*

**2.1.** Poiché resta fermo l'obiettivo del comparto, il premio attribuito agli enti virtuosi viene gravato aggiuntivamente agli enti non collocati per virtuosità nella prima classe.

**3.** A decorrere dall'anno 2012, i comuni che risultano collocati per virtuosità nella prima classe, non sono gravati del concorso aggiuntivo al raggiungimento degli obiettivi di 2.500 milioni di euro più 1.700 milioni di euro, dall'anno 2012, e di ulteriori 300 milioni di euro, dall'anno 2013 e successivi. *(art. 20, c. 3, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo modificato dall'art. 1, c. 9, lett. b, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).*

**3.1.** Poiché resta fermo l'obiettivo del comparto, il premio attribuito agli enti virtuosi viene gravato aggiuntivamente agli enti non collocati per virtuosità nella prima classe.

4. Per l'anno 2012, inoltre, agli enti locali collocati per virtuosità nella prima classe, il concorso alla manovra 2012 è ridotto di un ammontare non superiore a 200 milioni di euro. (art. 20, c. 3, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

4.1. La riduzione del concorso sarà operata con D.M. economia e finanze da adottare.

## Contabilità e regole di gestione

### Pagamenti con modalità informatiche

1. Al fine di dare attuazione ai pagamenti con modalità informatiche, DigitPA mette a disposizione una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati. (art. 81, c. 2bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiunto dall'art. 6, c. 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148).

1.1. Entro il 31 dicembre 2013, la piattaforma può essere utilizzata anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato. (art. 6, c. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

### Pagamenti in contanti

1. Dal 13 agosto 2011, l'erogazione di somme in denaro superiori a 2.500,00 euro non può essere disposta in contante. (art.2, c. 4, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148).

1.1. Per le violazioni commesse nel periodo 13-31 agosto 2011, è esclusa l'applicazione della sanzione. (art.2, c.4bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

## Ordinamento finanziario e contabile

### Organo di revisione

1. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo al 13 agosto 2011, i revisori dei conti dell'ente sono scelti mediante estrazione da apposito elenco regionale. (art. 16, c. 25, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

1.1. Nell'elenco possono essere iscritti, a richiesta, i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

1.1.1. Con D.M. interno da adottare entro il 15 novembre 2011, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco, nel rispetto dei seguenti principi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione nei registri e albi e popolazione di ciascun comune;

b) l'aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali.

2. Il contratto di servizio con la società "in house" ed ogni eventuale aggiornamento o modifica dello stesso, sono sottoposti alla vigilanza dell'organo di revisione dell'ente. (art. 4, c. 18, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

2.1. La sottoposizione a verifica è dovuta in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante.

## Ordinamento autonomie locali

### Status amministratori locali

**1.** Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta, ai Presidenti di provincia, ai Sindaci ed ai Consiglieri comunali e provinciali, non può superare la media ponderata rispetto al Pil degli analoghi trattamenti economici annualmente percepiti dai titolari di omologhe cariche negli altri sei principali Stati dell'area euro. (*art. 1, c. 1, e allegato A, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*).

**1.1.** All'individuazione della media provvederà annualmente, entro il 1° luglio, una commissione, integrata con un esperto nominato dal ministro dell'economia e finanze, nominata con DPCM. (*art. 1, c. 3; art. 1, c. 28, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**1.2.** La disposizione si applica a decorrere dalle prossime elezioni amministrative. (*art. 1, c. 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*).

**2.** A decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare italiana ed europea successiva al 17 settembre 2011, le cariche di deputato, di senatore, di membro del parlamento europeo, di presidente del consiglio dei ministri, di ministro, di vice ministro, di sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del governo, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti locali aventi, alla data di indizione delle elezioni amministrative o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti. (*art. 13, c. 3, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**2.1.** Resta, in ogni caso, fermo il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'opzione non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.

**3.** Dal 17 settembre 2011, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le sedute del consiglio e delle commissioni si tengono, preferibilmente, in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei consiglieri. (*art. 38, c. 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo integrato dall'art. 16, c. 19, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**4.** Dal 17 settembre 2011, i consiglieri lavoratori dipendenti non hanno più diritto di assentarsi per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli, bensì soltanto per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. (*art. 79, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 16, c. 21, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**5.** Dal 17 settembre 2011, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono, preferibilmente, in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. (*art. 48, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo integrato dall'art. 16, c. 20, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**6.** A decorrere dalla data di proclamazione degli eletti negli organi di governo a seguito del rinnovo successivo al 13 agosto 2012, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non è più dovuto gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. (*art. 16, c. 18, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**6.1.** Il comune non sarà più neppure tenuto a rimborsare al datore di lavoro dei consiglieri gli oneri per gli eventuali permessi retribuiti fruiti dai consiglieri medesimi per l'esercizio delle funzioni.



## Composizione dei consigli

**1.** A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio successivo al 17 settembre 2011, il numero dei consiglieri nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti è ulteriormente ridotto. (*art. 16, c. 17, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*)

**1.1.** A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio successivo al 17 settembre 2011, i consigli comunali risulteranno, pertanto, composti dal sindaco e da (*art. 2, c. 184, legge 23 dicembre 2009, n. 191; artt. 1 e 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42; art. 16, c. 17, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*):

- a) 48 membri, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) 40 membri, nei comuni con popolazione superiore a 500 mila di abitanti;
- c) 36 membri, nei comuni con popolazione superiore a 250 mila di abitanti;
- d) 32 membri, nei comuni con popolazione superiore a 100 mila di abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) 24 membri, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila di abitanti;
- f) 16 membri, nei comuni con popolazione superiore a 10 mila di abitanti;
- g) 10 membri, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (ridotti rispetto ai precedenti 12);
- h) 7 membri, nei comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti (ridotti rispetto ai precedenti 12);
- i) 6 membri, nei comuni con popolazione fino a 3 mila di abitanti (ridotti rispetto ai precedenti 9).

**2.** A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio provinciale successivo al 13 agosto 2011, il numero dei consiglieri è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore, rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente a tale data. (*art. 15, c. 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**2.1.** A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio provinciale successivo al 13 agosto 2011, i consigli provinciali risulteranno, pertanto composti dal presidente della provincia e da (*art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42; art. 15, c. 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*):

- a) 18 membri, nelle province con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti;
- b) 14 membri, nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;
- c) 12 membri, nelle province con popolazione superiore a 300.000 abitanti;
- d) 10 membri, nelle altre province.

## Composizione delle giunte

**1.** Il numero degli assessori nei comuni è pari ad un quarto del numero dei consiglieri comunali, con arrotondamento all'unità superiore. (*art.2, c.185, legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

**1.1.** Nel numero dei consiglieri, ai fini della determinazione della composizione della giunta, è computato il sindaco. (*art. 1, c. 1bis, lett. b, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42*).

**1.2.** A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 17 settembre 2011, il numero degli assessori nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti è ulteriormente ridotto. (*art. 16, c. 17, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**1.2.1.** A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 13 agosto 2011, la giunta comunale è soppressa nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. (*art. 16, c. 17, lett. a*).

**1.2.2.** A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 17 settembre 2011, la composizione della giunta comunale risulta, pertanto, composta da un numero di assessori non superiore a (*art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42; art. 16, c.17, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*):

- a) 12, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) 11, nei comuni con popolazione superiore a 500 mila di abitanti;
- c) 10, nei comuni con popolazione superiore a 250 mila di abitanti;
- d) 9, nei comuni con popolazione superiore a 100 mila di abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) 7, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila di abitanti;
- f) 5, nei comuni con popolazione superiore a 10 mila di abitanti;
- g) 4, nei comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti;
- h) 3, nei comuni con popolazione superiore a 3 mila di abitanti (ridotti rispetto ai precedenti 4);
- i) 2, nei comuni con popolazione da 1.001 fino a 3 mila di abitanti (ridotti rispetto ai precedenti 3).

**2.** Il numero massimo degli assessori nelle province è pari ad un quarto del numero dei consiglieri provinciali, con arrotondamento all'unità superiore. (*art. 2, c. 185, legge 23 dicembre 2009, n. 191*)

**2.1.** Nel numero dei consiglieri, ai fini della determinazione della composizione della giunta, è computato il presidente della provincia. (*art. 1, c. 1bis, lett. b, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42*)

**2.2.** A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle province successivo al 13 agosto 2011, il numero degli assessori provinciali è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore, rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente a tale data. (*art. 15, c. 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**2.2.1.** A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle province successivo al 13 agosto 2011, la composizione della giunta provinciale risulta, pertanto, composta da un numero di assessori non superiore a (*art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42; art. 15, c. 1 e 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*):

- a) 5, nelle province con popolazione superiore a 1,4 milioni di abitanti;
- b) 4, nelle province con popolazione superiore a 300 mila abitanti;
- c) 3, nelle province con popolazione fino a 300 mila abitanti.

### **Funzioni fondamentali – Esercizio in forma associata**

**1.** Fino alla data di entrata in vigore della legge in materia di funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni (*art. 21, c. 3, legge 5 maggio 2009, n. 42; art. 14, c. 27, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 3, D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216*):

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese, come certificate dal rendiconto 2007;
- b) funzioni di polizia locale;
- c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

**1.1.** Le funzioni fondamentali, il cui esercizio è obbligatorio per i comuni, devono essere obbligatoriamente esercitate in forma associativa, attraverso convenzione o unione, da parte dei (art. 14, c.28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo modificato dall'art. 16, c. 22, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148):

- comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti;  
- comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

**1.1.1.** Sono esclusi dall'obbligo il comune di Campione d'Italia ed i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole.

**1.2.** La medesima funzione fondamentale può essere esercitata da una sola forma associativa e non può essere svolta singolarmente dal comune. (art. 14, c. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

**1.3.** I comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associativa entro il termine che sarà fissato con legge regionale che, previa concertazione con i comuni medesimi, ne individuerà anche la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica. (art. 14, c. 30, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

**1.3.1.** I comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.

**1.4.** Il limite demografico minimo che deve raggiungere l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro il 16 novembre 2011. (art. 14, c. 31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo sostituito dall'art. 20, c. 2 quater, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e modificato dall'art. 16, c. 24, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

**1.5.** I comuni devono assicurare il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti:

a) entro il 31 dicembre 2011, con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali;  
b) entro il 31 dicembre 2012, con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali.

**2.** Al fine di dare attuazione all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti possono aderire ad un'unione di comuni fino a 1.000 abitanti, anche esercitando mediante l'unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici. (art.16, c. 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

## Forme associative

**1.** A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 1° gennaio 2011, sono soppressi i consorzi di funzioni tra gli enti locali ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM). (art. 2, c. 186, lett. e, legge 23 dicembre 2009, n. 191; art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42).

**1.1.** Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

**1.2.** Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42).

**1.3.** Il prefetto è chiamato ad accertare l'attuazione della disposizione nei termini stabiliti. (*art. 16, c. 28, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**1.3.1.** Nel caso di mancata attuazione rilevata dal prefetto, questi assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere, decorso il quale è avviata la procedura dell'intervento sostitutivo.

### **Unioni di comuni fino a 1.000 abitanti**

**1.** A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo a seguito del rinnovo successivo al 13 agosto 2012, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici devono essere esercitati obbligatoriamente in forma associata, mediante un'unione di comuni. (*art. 16, c. 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**1.1.** Sono esclusi dall'obbligo il comune di Campione d'Italia ed i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole.

**1.2.** Le unioni di comuni già costituite e di cui facciano parte uno o più comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti dovranno adeguare i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di comuni fino a 1.000 abitanti. (*art. 16, c. 7*).

**1.3.** A ciascuna unione possono aderire anche i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti. (*art. 16, c. 2*).

**1.3.1.** Al fine di dare attuazione all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti possono aderire ad un'unione di comuni fino a 1.000 abitanti, anche esercitando mediante l'unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici.

**1.4.** I comuni facenti parte dell'unione sono, di norma, contermini. (*art. 32, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

**1.5.** La popolazione complessiva residente nei territori dell'unione deve, di norma, superare i 5.000 abitanti, ovvero i 3.000 abitanti qualora i comuni appartengano o siano appartenuti a comunità montane. (*art. 16, c. 6*).

**1.5.1.** Entro il 16 novembre 2011, ciascuna regione ha facoltà di individuare diversi limiti demografici.

**1.6.** Entro il 16 marzo 2012, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, con deliberazione consiliare adottata a maggioranza dei componenti, propongono alla regione una aggregazione per l'istituzione della rispettiva unione. (*art. 16, c. 8*).

**1.6.1.** Entro il 31 dicembre 2012, la regione sancisce l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio anche sulla base dell'elenco di cui al successivo punto 2.3., pur se dovessero mancare le proposte di aggregazione o le stesse non siano conformi alle disposizioni di legge.

**1.7.** I comuni appartenenti a forme associative (convenzioni e consorzi) cessano di diritto di farne parte alla data in cui diventano membri di un'unione. (*art. 16, c. 7*).

**2.** L'obbligo di costituzione dell'unione non si applica ai comuni che, alla data del 30 settembre 2012, esercitano tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici mediante convenzione fra enti locali. (*art. 16, c. 16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**2.1.** Ai fini della non applicazione, i comuni devono trasmettere al ministero interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione in convenzione.

**2.2.** Con D.M. interno da adottare entro il 16 dicembre 2011, sono determinati contenuti e modalità dell'attestazione da rendere.

**2.3.** Con D.M. interno da pubblicare entro il 30 novembre 2012 sul proprio sito internet, è adottato l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo.

- 3.** Le unioni di comuni succedono a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data della loro istituzione inerenti alle funzioni e servizi loro affidati. (*art. 16, c. 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).
- 3.1.** Alle unioni sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio.
- 3.2.** Con DPR da adottare entro il 15 marzo 2012 è disciplinata la successione nei rapporti amministrativo-contabili fra ciascun comune e l'unione. (*art. 16, c. 4*).
- 4.** A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione. (*art. 16, c. 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).
- 5.** L'unione esercita, per conto dei comuni membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile, con riferimento alle funzioni esercitate dai comuni per mezzo dell'unione. (*art. 16, c. 4, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).
- 5.1.** I comuni membri concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione mediante un documento programmatico, nell'ambito di un piano generale di indirizzo dell'unione.
- 5.1.1.** Il consiglio dell'unione delibera il piano generale di indirizzo per l'anno successivo entro il precedente 15 ottobre.
- 5.1.2.** Il consiglio comunale delibera il documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo per l'anno successivo dell'unione, entro il precedente 30 novembre.
- 5.2.** Con DPR da adottare entro il 15 marzo 2012, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico ed i poteri di vigilanza sulla sua attuazione.
- 6.** Entro 20 giorni dalla data di istituzione dell'unione, il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo statuto dell'unione, che individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. (*art. 16, c. 14, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).
- 7.** Gli organi dell'unione dei comuni sono (*art. 16, c. 10, 11, 12 e 13, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*):
- a) il consiglio, costituito dai sindaci dei comuni costituenti l'unione e da due consiglieri comunali per ciascuno dei comuni, che esercita le competenze attribuite dal TUEL ai consigli comunali;
  - b) il presidente dell'unione, eletto dall'assemblea municipale nel suo seno, che esercita le competenze attribuite dal TUEL al sindaco, restando alla competenza dei sindaci dei comuni facenti parte dell'unione le attribuzioni del TUEL in materia di funzioni di competenza statale, quali ufficiali di governo;
  - c) la giunta dell'unione, nominata dal presidente dell'unione fra i sindaci componenti dell'assemblea municipale e composta da un numero di assessori non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione uguale a quella complessiva dell'unione, che esercita le competenze attribuite dal TUEL alle giunte comunali.
- 7.1.** I due consiglieri per ciascun comune sono eletti nel consiglio dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. (*art. 16, c. 11*).
- 7.1.1.** La legge statale può stabilire che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto.
- 7.2.** Il presidente dell'unione dura in carica due anni e mezzo ed è rieleggibile. (*art. 16, c. 12*).

**7.2.1.** Fino all'elezione del presidente dopo l'istituzione dell'unione, tutte le funzioni dell'unione medesima sono esercitate dal sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti.

**7.3.** Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applica il trattamento economico spettanti agli stessi organi di comune avente corrispondente popolazione dell'unione. (*art. 16, c. 15*).

**7.3.1.** Agli amministratori dell'unione che percepiscono emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta nell'unione fino al momento dell'esercizio dell'opzione.

#### **Controlli e verifiche – Corte dei conti**

**1.** Il prospetto che elenca le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali, da allegare al rendiconto, deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (*art. 16, c. 26, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

#### **Consultazioni elettorali**

**1.** Dall'anno 2012, le elezioni amministrative si svolgono in unica data nell'arco dell'anno, unitamente alle elezioni regionali, politiche ed europee. (*art. 7, c. 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*).

**2.** Qualora nel medesimo anno debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data. (*art. 7, c. 2bis, aggiunto al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dall'art. 13, c. 4, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

## **Entrate**

#### **Trasferimenti statali – Fondo trasporto pubblico locale**

**1.** A decorrere dall'anno 2011, è istituito presso il Mef il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, nelle regioni a statuto ordinario, con una dotazione di 400 milioni di euro annui. (*art. 21, c. 3, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo modificato dall'art. 1, c. 13, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**1.1.** Dall'anno 2012 il fondo è ripartito sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica.

**1.2.** Il 50% delle risorse può essere attribuito a favore degli enti collocati nella prima classe di virtuosità, sulla base dei parametri fissati ai fini del patto di stabilità interno.

#### **Fondo sperimentale di riequilibrio**

**1.** Per la realizzazione graduale ed equilibrata della devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, è istituito un fondo sperimentale di riequilibrio della durata di tre anni. (*art. 2, c. 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*)

**1.1.** Il fondo sperimentale di riequilibrio cessa, comunque, alla data di attivazione del fondo perequativo.

**1.2.** Il fondo è alimentato con la fiscalità immobiliare devoluta ai comuni dal 2011.

**1.2.1.** Ai fini della determinazione del fondo, non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria.

**1.3.** Le modalità di alimentazione e di riparto del fondo sono stabilite con D.M. interno. (*art. 2, c. 7, nel testo modificato dall'art. 16, c. 23, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*)

**1.3.1.** Lo schema di D.M. è trasmesso, ai fini dell'accordo, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre di ogni anno.

**1.3.2.** In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il D.M. può essere comunque emanato.

**1.3.3.** Per l'anno 2011, il termine per l'accordo entro il quale il D.M. può essere comunque emanato, scade il 22 maggio 2011.

**1.3.4.** Nel riparto del fondo sperimentale di riequilibrio si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, ed inoltre che:

- sino al 2013, una quota del 30% della dotazione del fondo sia ridistribuito tra i comuni in base al numero dei residenti;

- una quota non inferiore al 20% sul rimanente 70% sia ripartita ai comuni che eserciteranno, nell'ambito della normativa regionale, in forma associata le funzioni fondamentali ed ai

comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole, con modalità differenziate, forfetizzate e semplificate.

### **Addizionale comunale all'Irpef**

**1.** Con il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'art. 48, c. 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. ( *in G.U. n. 242 del 16 ottobre 1998* )

**2.** L'aliquota base dell'addizionale è determinata con D.M. ancora da emanare, con equivalente riduzione delle aliquote Irpef. ( *art. 1, c. 2, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360* )

**2.1.** Il D.M. di determinazione dell'aliquota base, per la parte non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni, avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 novembre 2002. ( *art. 67, c. 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo modificato dall'art. 25, c. 5, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n. 448* )

**3.** I comuni hanno facoltà di deliberare, con atto regolamentare di competenza del Consiglio, una ulteriore aliquota, aggiuntiva a quella base (in atto "zero"), per un importo massimo annuo dello 0,8%. ( *art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360* )

**3.1.** Dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2006, le aliquote di addizionale applicabili non potevano essere superiori a quelle in vigore per l'anno 2002. ( *art. 3, c. 1, lett. a, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art. 2, c. 21, legge 24 dicembre 2003, n. 350; art. 1, c. 51, legge 30 dicembre 2004, n. 311* )

**3.2.** La sospensione della facoltà di aumentare l'aliquota è cessata dal 2007 ( *art. 1, c. 51, legge 30 dicembre 2004, n. 311* )

**3.3.** Dal 29 maggio 2008 è sospeso il potere di deliberare aumenti dell'addizionale comunale all'Irpef, salvo, per l'anno 2008, gli aumenti già previsti nello schema di bilancio 2008 presentato dalla giunta al consiglio per l'approvazione. ( *art. 1, c. 7, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126* )

**3.4.** La sospensione del potere di deliberare l'aumento è confermata per il triennio 2009-2011, e fino all'attuazione del federalismo fiscale. ( *art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 1, c. 123, legge 13 dicembre 2010, n. 220* )

**3.5.** La sospensione del potere di deliberare aumenti dell'aliquota cessa a decorrere dall'anno 2012. ( *art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148* ).

**3.5.1.** I comuni possono stabilire aliquote differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

**3.5.2.** La soglia di esenzione dall'addizionale è stabilita con regolamento comunale in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, intesi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

**4.** Per effetto della riassegnazione del potere di deliberare sull'addizionale a decorrere dall'anno 2012, è soppressa la disposizione che prevedeva un D.P.R., da adottare entro il

6 giugno 2011, per disciplinare la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere di istituire o di aumentare l'addizionale comunale all'Irpef. (*art. 5, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, soppresso dall'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*)

**4.1.** I comuni che non hanno istituito l'addizionale o che l'hanno istituita con aliquota inferiore allo 0,4% hanno potuto istituirla o aumentarla in ogni caso, anche in assenza di D.P.R. alla scadenza del termine per l'emanazione e fino al 12 agosto 2011..

**4.1.1.** Per i predetti comuni il limite massimo dell'addizionale per l'anno 2011 era pari allo 0,4%.

**4.1.2.** Per i predetti comuni l'addizionale non poteva essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2%.

**4.1.3.** L'istituzione o l'aumento dell'addizionale non poteva essere deliberata prima del 7 giugno 2011. (*risoluzione ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, 2 maggio 2011, n. 1/DF*).

**4.1.4.** Qualora si fosse proceduto prima del 7 giugno 2011 all'istituzione dell'addizionale entro la misura dello 0,2% o all'incremento della stessa in misura non superiore allo 0,2% rispetto all'aliquota vigente nell'anno 2010 e, comunque, entro il limite massimo dello 0,4%, era indispensabile che il consiglio comunale adottasse una nuova deliberazione.

**4.1.5.** Le deliberazioni consiliari adottate per l'anno 2011 non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto a carico dei contribuenti. (*art. 5, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*).

**5.** Il termine per deliberare tariffe ed aliquote d'imposta, nonché i regolamenti relativi alle entrate, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. (*art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 196*).

**6.** A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico del ministero economia e finanze, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. (*art. 14, c. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*)

### **Imposta provinciale di trascrizione**

**1.** Con D.M. economia e finanze da adottare entro il 26 giugno 2011 sono modificate le misure dell'imposta approvate con D.M. 27 novembre 1998, n. 435, con la determinazione della tariffa per gli atti soggetti ad Iva nella stessa misura dell'imposta secondo i criteri per gli atti non soggetti ad Iva. (*art. 17, c. 6, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*).

**1.1.** Anche in assenza di D.M., la soppressione della tariffa per gli atti soggetti ad Iva e la determinazione della misura secondo i criteri per gli atti non soggetti ad Iva, ha efficacia dal 17 settembre 2011. (*art. 1, c. 12, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**1.1.1.** A decorrere dal 17 settembre 2011, le province percepiscono, pertanto, le somme dell'IPT loro spettanti in conseguenza della disposizione di legge.

### **Partecipazione all'accertamento fiscale**

**1.** I comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo pari al 50% delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che ha contribuito all'accertamento stesso. (*art. 1, c. 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 5, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 2, c. 10, lett. b, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*).

**1.1.** Per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di partecipazione è elevata al 100% nei confronti dei comuni che entro il 31 dicembre 2011 hanno costituito il consiglio tributa-



rio. (art. 1, c. 12bis e 12quater, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

**1.1.1.** La quota di partecipazione è estesa anche alle somme riscosse a titolo non definitivo. (art. 2, c. 10, lett. b, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

**1.1.2.** L'attribuzione ai comuni è effettuata in via provvisoria, salvo recupero, in caso di rimborso ai contribuenti a qualunque titolo, con modalità stabilite con D.M. economia e finanze.

**1.2.** La partecipazione dei comuni all'accertamento può avvenire anche attraverso società ed enti partecipati ovvero degli affidatari delle entrate comunali.

**2.** Con DM economia e finanze che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2010 sono individuati i tributi su cui calcolare la quota del 50% o del 100% e le sanzioni civili spettanti ai comuni che hanno contribuito all'accertamento. (art. 18, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

**2.1.** Con D.M. economia e finanze, 23 marzo 2011 sono stati individuati i seguenti tributi e sanzioni (in G.U. n. 75 dell'1 aprile 2011):

- a) imposta sul reddito delle persone fisiche;
- b) imposta sul valore aggiunto;
- c) imposta sul reddito delle società;
- d) imposta di registro;
- e) imposta ipotecaria;
- f) imposta catastale;
- g) tributi speciali catastali;
- h) interessi e sanzioni sui tributi sopra individuati;
- i) sanzioni civili applicate sui maggiori contributi previdenziali e assistenziali riscossi a titolo definitivo.

**2.2.** Con il medesimo D.M. 23 marzo 2011 è disposto che:

- le somme definitivamente riscosse dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia del territorio fino al 30 giugno 2010 saranno erogate dal ministero interno ai comuni che hanno contribuito all'accertamento fiscale entro il 31 maggio 2011;

- le somme definitivamente riscosse dal 1° luglio al 31 dicembre 2010 saranno erogate entro il 31 ottobre 2011;

- le somme definitivamente riscosse dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia del territorio e dall'Inps nell'anno 2011 saranno erogate entro il 31 ottobre 2012.

**2.2.1.** Eventuali somme attribuite in misura superiore a quella spettante sono recuperate negli anni successivi.

**2.3.** La quota spettante ai comuni è al netto delle somme spettanti ad altri enti ed all'unione europea. (art. 18, c. 9).

**2.3.1.** Spetta alle regioni ed alle province autonome riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce loro.

**3.** Con D.M. economia e finanze 15 luglio 2011, sono fissati i criteri per la determinazione dell'importo netto da erogare ai comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo. (in G.U. n. 177 dell'1 agosto 2011).

**4.** I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad istituire il Consiglio tributario, con regolamento consiliare da adottarsi entro il 28 agosto 2010, al fine di poter partecipare all'accertamento fiscale e contributivo. (art. 18, c. 1 e 2, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

**4.1.** I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, laddove non abbiano costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio per la successiva istituzione. (art. 18, c. 2, lett. b).

- 4.1.1.** Lo statuto consortile e la relativa convenzione devono essere adottati dai rispettivi consigli comunali entro il 28 novembre 2010.
- 4.2.** Gli adempimenti organizzativi sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. (*art. 18, c. 2bis*).
- 4.3.** In occasione della loro prima seduta, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'agenzia del territorio per l'individuazione di fabbricati che non risultano dichiarati in catasto. (*art. 18, c. 3*).
- 4.4.** L'istituzione dei consigli tributari entro il 31 dicembre 2011 è condizione indispensabile per l'attribuzione ai comuni del 100% delle somme riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che ha contribuito all'accertamento, anziché di una quota del 50%. (*art. 1, c. 12quater, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).
- 5.** L'agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti in essi residenti e invia agli stessi una segnalazione relativa agli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soggetti passivi residenti in seguito all'accertamento sintetico del reddito. (*art. 44, c. 2, DPR 29 settembre 1973, n. 600, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 4, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e modificato dall'art. 1, c. 12ter, lett. a, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).
- 5.1.** Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, il comune e il consiglio tributario forniscono all'agenzia delle entrate ogni elemento in loro possesso utile alla determinazione del reddito. (*art. 44, c. 4, DPR 29 settembre 1973, n. 600, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 4, lett. b e modificato dall'art. 1, c. 12ter, lett. c, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).
- 6.** Con DPCM sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei contribuenti residenti, con riferimento a determinate categorie di contribuenti o di reddito. (*art. 4, c. 7, DPR 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dall'art. 1, c. 12ter, lett. e, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).
- 6.1.** Con il medesimo DPCM sono individuati gli ulteriori dati che l'agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza.

## Spesa

### Giudice di pace

- 1.** Nei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici giudiziari sarà previsto che gli enti locali, anche consorziati tra di loro, possono richiedere e ottenere il mantenimento o l'accorpamento degli uffici del giudice di pace che il ministero della giustizia ha determinato di sopprimere o accorpare. (*art. 1, c. 2, lett. o, legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del D.L. 13 agosto 2011, n. 138*).
- 1.1.** La richiesta di mantenimento o accorpamento deve essere avanzata entro 60 giorni dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare.
- 1.1.1.** Entro i successivi 12 mesi, con D.M. giustizia, potrà essere accolta la richiesta. (*art. 1, c. 2, lett.p*).
- 1.2.** Nel caso di accoglimento della richiesta, il comune o i comuni consorziati richiedenti, devono farsi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio, ivi incluso il fabbisogno del personale amministrativo. (*art. 1, c. 2, lett. o*).

## Prestazioni professionali

**1.** Entro il 12 agosto 2012, gli ordinamenti professionali devono essere riformati per recepire, fra gli altri, i seguenti principi (*art. 3, c. 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*):

- il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico prendendo come riferimento le tariffe professionali, anche in deroga alle stesse;

- in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, si applicano le tariffe professionali stabilite con D.M. giustizia;

- il professionista, tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, deve rendere noti, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata e il relativo massimale.

**2.** Nelle more della riforma degli ordinamenti, restano valide le disposizioni che prevedono, a decorrere dal 4 luglio 2006 l'abrogazione di tutte le disposizioni che, con riferimento alle attività nel settore dei servizi professionali e intellettuali, prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento di obiettivi restabiliti. (*art.2, c.1, lett. a, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*).

**2.1.** Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni rese nell'ambito del S.S.N. o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. (*art.2, c.2*).

**2.2.** Nelle procedure ad evidenza pubblica, l'ente appaltante può utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.

## Servizi pubblici

### Gestione dei servizi di rilevanza economica

**1.** Entro il 12 agosto 2012, con delibera consiliare, a seguito di verifica sulla realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà dello stabilimento e di libera prestazione dei servizi, sono evidenziati i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la collettività locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. (*art. 4, c. 1, 2 e 4, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**1.1.** La scelta del mantenimento del regime di esclusiva deve essere supportata anche da una analisi di mercato dalla quale risulti che la libera iniziativa economica privata non è idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della collettività.

**1.2.** Alla delibera di mantenimento del regime in esclusiva dei servizi deve essere data adeguata pubblicità; essa è, altresì, inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. (*art. 4, c. 3*).

**1.3.** La verifica di cui al punto 1., dopo quella da eseguire entro il 12 agosto 2012, deve essere effettuata periodicamente e, comunque, prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi. (*art. 4, c. 4*).

**1.4.** Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente punto, il servizio idrico integrato, il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica e la gestione delle farmacie comunali. (*art. 4, c. 34*).

**2.** Le gestioni in essere alla data del 13 agosto 2011 non conformi alle disposizioni di cui al precedente punto 1. cessano alle seguenti scadenze improrogabili. (*art. 4, c. 32, lett. a, b, c, d, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*):

- a) scadenza prevista nel contratto di servizio, per le gestioni affidate direttamente a società miste, qualora la selezione del socio sia avvenuta con gara che abbia avuto ad oggetto anche l'attribuzione dei compiti operativi (*lett. c*);
- b) scadenza prevista nel contratto di servizio, per le gestioni affidate a società quotate in borsa alla data del 1° ottobre 2003 e loro controllate con affidamenti diretti assentiti alla medesima data del 1° ottobre 2003, qualora la partecipazione pubblica si riduca ad una quota non superiore al 40% entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30% entro il 31 dicembre 2015 (*lett.d*);
- c) 31 marzo 2012, per le gestioni affidate direttamente relative a servizi aventi valore economico superiore a 900.000,00 euro (*lett. a*);
- d) 31 marzo 2012, per le gestioni che non rientrano nei casi di cui alle precedenti lett. a) e b) ed alle successive lettere (*lett. a*);
- e) 30 giugno 2012, per le gestioni affidate direttamente a società miste per le quali la selezione del socio sia avvenuta con gara che non abbia, però, avuto ad oggetto anche l'attribuzione dei compiti operativi (*lett. b*);
- f) 30 giugno 2013, per le gestioni affidate a società quotate in borsa alla data del 1° ottobre 2003 e loro controllate con affidamenti diretti assentiti alla medesima data del 1° ottobre 2003, qualora la partecipazione pubblica non si sia ridotta ad una quota non superiore al 40% alla data del 30 giugno 2013 (*lett. d*);
- g) 31 dicembre 2015, per le gestioni affidate a società quotate in borsa alla data del 1° ottobre 2003 e loro controllate con affidamenti diretti assentiti alla medesima data del 1° ottobre 2003, qualora la partecipazione pubblica si sia ridotta ad una quota non superiore al 40% entro il 30 giugno 2013 e non si sia ridotta ad una quota non superiore al 30% entro il 31 dicembre 2015 (*lett. d*);

**3.** Il conferimento della gestione di servizi pubblici locali in favore di privati avviene mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. (*art. 4, c. 8, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**3.1.** Alle procedure competitive ed evidenza pubblica possono partecipare, in mancanza di specifici divieti di legge, le società a capitale interamente pubblico. (*art. 4, c. 9*).

**3.2.** Possono, altresì, partecipare le imprese estere non U.E. a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi. (*art. 4, c. 10*).

**3.3.** Il bando di gara o la lettera di invito relative alle procedure competitive ad evidenza pubblica (*art. 4, c. 11*):

- a) esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;
- b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;
- c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti a carico del soggetto gestore, che in ogni caso, non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;
- d) può prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento;

- e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;
- f) indica i criteri e le modalità per l'individuazione dei beni strumentali e loro pertinenze e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione;
- g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.

**3.4.** Nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che (*art. 4, c. 12*):

- a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;
- b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento;
- c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.

**3.5.** Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente punto, il servizio idrico integrato, il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica e la gestione delle farmacie comunali. (*art. 4, c. 34*).

**3.6.** Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla date del 13 agosto 2011. (*art. 4, c. 35*).

**4.** L'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali non comporta il divieto, per l'impresa, di produzione degli stessi beni e servizi per uso proprio. (*art. 4, c. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**5.** I soggetti gestori di servizi pubblici locali che intendono svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari del diritto di esclusiva, devono farlo tramite società distinte. (*art. 4, c. 7, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**5.1.** Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente punto, il servizio idrico integrato, il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica e la gestione delle farmacie comunali. (*art. 4, c. 34*).

**6.** Per i servizi pubblici che hanno ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, sono definiti preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico e sono previste le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo. (*art. 4, c. 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**7.** L'affidamento della gestione "in house" di servizi, senza ricorso a procedure competitive ad evidenza pubblica, può essere operato a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione "in house" e solo se il valore economico del servizio oggetto di affidamento è pari o inferiore a 900.000,00 euro annui. (*art. 4, c. 13, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**7.1.** Il contratto di servizio con la società "in house" ed ogni eventuale aggiornamento o modifica dello stesso, sono sottoposti alla vigilanza dell'organo di revisione dell'ente. (*art. 4, c. 18*).

**7.1.1.** La sottoposizione a verifica è dovuta in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante.

**7.2.** Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente punto, il servizio idrico integrato, il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica e la gestione delle farmacie comunali. (*art. 4, c. 34*).

**8.** Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati. (*art. 4, c. 28, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**9.** Dal 21 luglio 2011, è abrogato l'art. 23 bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni. (*D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, in G.U. n. 167 del 20 luglio 2011*).

## **Autorizzazioni attività**

**1.** Entro il 16 settembre 2012, gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti per garantire iniziativa e attività economica privata libere. (*art. 3, c. 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**1.1.** L'adeguamento degli ordinamenti è incluso tra i criteri di virtuosità fissati ai fini del patto di stabilità interno. (*art. 3, c. 4*).

**1.2.** Alla data del 16 settembre 2012, sono, in ogni caso, soppresse le disposizioni normative statali incompatibili con i principi fondamentali delle libere iniziativa e attività economica privata. (*art. 3, c. 3*).

**1.2.1.** Con DPCM da adottare entro il 31 dicembre 2012 sarà definita la disciplina regolamentare della materia ed individuate le disposizioni abrogate.

**1.3.** Restano di diretta applicazione gli istituti della segnalazione di inizio attività e dell'autocertificazione con controlli successivi.

**2.** Dal 31 luglio 2010, la dichiarazione di inizio attività (Dia) è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (Scia), corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni, attestazioni, asseverazioni o dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese, nonché da elaborati tecnici. (*art. 19, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo sostituito dall'art. 49, c. 4bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

**2.1.** L'attività oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione.

**2.2.** Nel termine di 60 giorni dalla presentazione della Scia, o di trenta giorni nel caso di Scia in materia edilizia, l'amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, adotta motivati provvedimenti.

**2.3.** Con circolare ministero sviluppo economico, direzione generale per l'impresa, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, 10 agosto 2010, n. 3637/c, sono fornite indicazioni per l'applicazione della disposizione.

**2.4.** La Scia non costituisce provvedimento tacito direttamente impugnabile. (*art. 19, c. 6ter, legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dall'art. 6, c. 1, lett. c, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**3.** L'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà d'impresa, principio che, unitamente a quello di garanzia della concorrenza, devono essere garantiti dalle disposizioni vigenti. (*art. 3, c. 6 e 7, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**3.1.** Dal 13 dicembre 2011 sono abrogate le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente individuate dalla norma. (*art. 3, c. 8 e 9*).

**3.1.1.** Le restrizioni non individuate dalla norma possono essere revocate con DPCM da emanare entro il 13 dicembre 2011. (*art. 3, c. 10*).

**3.1.2.** Sono escluse dall'abrogazione le restrizioni riguardanti i servizi di trasporto pubblico locale non di linea. (*art. 3, c. 11bis*).

## Lavori pubblici

### Fondo rotativo per la progettualità

**1.** Il fondo istituito presso la Cassa DD.PP. per la progettualità di investimenti pubblici è stato riformato con la sostituzione integrale della disciplina originaria dettata ai commi 54, 56 e 57 dell'art.1 della legge 28 dicembre 1995, n.549. (*art.70, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

**1.1.** I criteri di valutazione, i documenti istruttori, le procedure, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del fondo sono stabiliti dalla Cassa DD.PP. con circolare 25 febbraio 2003, n.1250. (*in G.U. n. 66 del 20 marzo 2003*)

**1.2.** I soggetti ammessi a fruire del fondo sono gli enti locali, le aziende speciali degli stessi enti ed i consorzi partecipati oltre che dagli enti locali anche da altri soggetti pubblici.

**1.3.** Le spese necessarie al finanziamento dell'intero ciclo di sviluppo dell'idea progettuale, ossia per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, per studi di prefattibilità e fattibilità, elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, valutazioni di impatto ambientale ed ogni rilevazione e ricerca necessaria, possono essere integralmente finanziate con anticipazioni sul fondo, nel limite massimo del 10 per cento del costo presunto dell'opera.

**1.4.** Le disposizioni relative al fondo si applicano anche per i documenti preparatori del concorso di idee e di progettazione. (*art.94, c.13, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

**1.5.** La soglia minima per accedere al fondo è fissata in 250 mila euro, per interventi di competenza di comuni fino a 5.000 abitanti, e in 1 milione di euro per gli altri enti. La soglia è riferita alle spese per lavori e forniture connesse all'opera, al netto di Iva. Non sussiste soglia minima per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

**1.6.** Le erogazioni devono essere rimborsate entro 60 giorni dal perfezionamento della provvista finanziaria da parte dell'ente.

**2.** Dal 17 settembre 2011, le risorse disponibili sul fondo di rotazione per la progettualità sono destinati prioritariamente alla progettazione delle opere che ricadono su terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale interessato, aventi già destinazione urbanistica conforme alle opere che si intendono realizzare. (*art. 6ter, c. 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**2.1.** Le opere da progettare devono essere inserite nel piano triennale delle opere pubbliche approvato entro il 17 settembre 2011.

**2.2.** Le domande per accedere al fondo devono essere presentate entro il 15 dicembre 2011, allegando la descrizione delle opere che si intendono realizzare predisposta da un tecnico dell'ente. (*art. 6ter, c. 2*).

**2.2.1.** Con deliberazione Cassa dd.pp. sono definite le modalità di richiesta del finanziamento.

**2.3.** Sulla base delle richieste, la Cassa dd.pp. provvede a formare una graduatoria.

## Pubblico impiego

### Trattamento economico

**1.** Per il triennio 2011-2013, il trattamento economico ordinariamente spettante ad ogni singolo dipendente, anche dirigente, non può superare il trattamento in godimento

nell'anno 2010. (art.9, c.1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

**1.1.** La disposizione, soppressa dal 13 agosto al 16 settembre 2011 per abrogazione della norma con decreto-legge, è stata reintrodotta in sede di conversione del decreto-legge ora per allora. (art. 2, c. 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148).

## **Mobilità**

**1.** Prima di avviare le procedure di assunzione di personale, gli Enti locali sono tenuti a comunicare l'area, il livello, la sede di destinazione e, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per i quali si intende bandire il concorso, alle strutture regionali e provinciali alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. (art.34 bis, c.1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; circolare dipartimento funzione pubblica, ufficio personale pubbliche amministrazioni, 17 marzo 2003, n.1440).

**1.1.** Non sussiste, per gli enti locali, la condizione della prioritaria immissione in ruolo dei dipendenti in posizione di comando o di fuori ruolo che abbiano fatto domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. (art.30, c.2 bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'art. 1, c. 19, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

## **Risoluzione del rapporto di lavoro**

**1.** Nel triennio 2009-2011 ed anche nel successivo triennio 2012-2014, gli enti possono, con un preavviso di sei mesi, risolvere il rapporto di lavoro con il personale dipendente, anche dirigenziale, che ha già maturato un'anzianità massima contributiva di 40 anni. (art.72, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133; art. 1, c. 16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

**1.1.** L'anzianità massima contributiva non è più calcolata in funzione del solo servizio effettivo come prima previsto dall'art. 72, c. 11, nel testo modificato dall'art. 6, c. 3, legge 4 marzo 2009, n. 15.

**1.2.** Prima di procedere all'applicazione della disciplina, gli enti devono adottare criteri che si configurano quale atto di indirizzo generale che, quindi, dovrebbero essere contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni professionali o, comunque, adottati dall'autorità politica. (circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, ottobre 2008, n.10/2008).

**1.3.** Con circolare dipartimento funzione pubblica, 16 settembre 2009, n. 4, sono segnalate le novità legislative apportate dalla legge 102/2009 per l'esercizio del recesso.

**2.** In tema di risoluzione del rapporto di lavoro di cui al punto 1, l'esercizio della facoltà riconosciuta all'ente non necessita di ulteriore motivazione, qualora siano stati preventivamente determinati in via generale appositi criteri applicativi con atto di organizzazione interna sottoposto al visto dell'organo di revisione. (art. 16, c. 11, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

## **Trattenimento in servizio**

**1.** Dal 13 agosto 2011, il trattenimento in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, per un periodo massimo di due anni, costituisce facoltà dell'amministrazione che, sulla base delle proprie esigenze organizzative e funzionali, decide unilateralmente di trattenere il dipendente che ha presentato disponibilità al trattenimento, in relazione alla particolare esperienza acquisita dal dipendente stesso in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. (art. 16, c. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo modificato dall'art. 1, c. 17, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).



**1.1.** La disponibilità al trattenimento in servizio da parte dei dipendenti deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo.

**2.** I trattenimenti in servizio per un periodo massimo di due anni del personale avente limite di età per il collocamento a riposo, possono essere disposti solo nell'ambito delle assumibilità di personale e riducono le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle cessazioni di personale. (*art.9, c.31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

**2.1.** Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio disposti prima del 31 maggio 2010 e aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011.

## **Dirigenti**

**1.** Dal 13 agosto 2011, per motivate esigenze organizzative, può essere disposto il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto. (*art. 1, c. 18, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**1.1.** Fino alla predetta scadenza, il dipendente conserva il trattamento economico in godimento.

## **Luoghi di lavoro e sedi**

**1.** La contrattazione collettiva di comparto regola criteri ed ambiti relativi all'effettuazione delle prestazioni, da parte dei dipendenti, in luogo di lavoro e sedi diverse. (*art. 1, c. 29, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

## **Patrimonio pubblico**

### **Immobili militari**

**1.** Una quota del 10% dei proventi monetari derivanti dalle dismissioni degli immobili demaniali è assegnata agli enti locali interessati alle valorizzazioni. (*art. 307, c. 10, lett. d, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 12, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**1.1.** È precluso l'utilizzo della somma per la copertura di oneri di parte corrente.

**1.2.** Ai fini della valorizzazione dei beni immobili, le cui procedure devono concludersi entro 180 giorni dal loro avvio, si procede con conferenze di servizio o accordi di programma.

**1.2.1.** Le eventuali variazioni degli strumenti urbanistici utili alle valorizzazioni sono deliberate dal consiglio comunale entro trenta giorni, quale termine perentorio con il meccanismo del silenzio assenso.

## **Contratti e appalti**

### **Commissioni di gara**

**1.** Non possono essere nominati componenti delle commissioni di gara per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, dal 27 ottobre 2010 (*ex art. 8, c. 4, 5, 6, 8 e 9, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168*) ed ora dal 13 agosto 2011 (*art. 4, c. 22, 23, 24, 25, 26 e 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*):

- a) i soggetti che svolgono o hanno svolto funzione o incarico tecnico o amministrativo, relativamente alla gestione del servizio in gara;
- b) i soggetti che nel biennio precedente hanno rivestito la carica di amministratore locale affidante;
- c) i soggetti che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

d) i dipendenti e gli amministratori di ente locale la cui società partecipata concorre alla gara.

**1.1.** Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente punto, il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica e la gestione delle farmacie comunali. (*art. 4, c. 34*).

## Enti e organismi pubblici

### Premialità per dismissione partecipazioni

**1.** Una quota del fondo statale per il finanziamento di infrastrutture, fino a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, è assegnata agli enti locali che procedono, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica diversi dal servizio idrico. (*art. 5, c. 1, D.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**1.1.** La quota assegnata a ciascun ente non può essere superiore ai proventi delle dismissioni effettuate, che devono essere comunicate ai ministeri infrastrutture e trasporti ed economia e finanze.

**1.2.** Le risorse assegnate devono essere destinate ad investimenti infrastrutturali.

### Partecipazione in società

**1.** Entro il 31 dicembre 2012 (termine prima fissato al 31 dicembre 2011 e poi rinviato al 31 dicembre 2013), i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti devono mettere in liquidazione o cedere la partecipazione delle società costituite al 31 maggio 2010, con esclusione di quelle che (*art. 14, c. 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo integrato dall'art. 1, c. 117, legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'art. 2, c. 43, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e modificato dall'art. 16, c. 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*):

a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

**1.1.** Il prefetto è chiamato ad accertare l'attuazione della disposizione nei termini stabiliti. (*art. 16, c. 28, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**1.1.1.** Nel caso di mancata attuazione rilevata dal prefetto, questi assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere, decorso il quale è avviata la procedura dell'intervento sostitutivo.

### Organi sociali

**1.** Dal 13 agosto 2011, non possono essere nominati amministratori di società partecipate coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto le seguenti cariche negli enti che detengono quote di partecipazione al capitale della società. (*art. 4, c. 21 e 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*):

a) sindaco;

b) presidente della provincia;

c) consiglieri comunali e provinciali;

d) componenti delle giunte comunali e provinciali;

e) presidenti dei consigli comunali e provinciali;

- f) presidenti, consiglieri e assessori delle comunità montane;
- g) componenti degli organi delle unioni di comuni;
- h) componenti degli organi dei consorzi fra enti locali;
- i) componenti degli organi di decentramento.

**1.1.** Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente punto, il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica e la gestione delle farmacie comunali. (*art. 4, c. 34*).

**1.1.1.** Sono, altresì, esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente punto, i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente di appartenenza sia inferiore al 3%.

## Incarichi di gestione

**1.** Dal 13 agosto 2011, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati dall'ente (*art. 4, c. 19, 20 e 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*):

- a) gli amministratori dell'ente affidante;
- b) i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi dell'ente affidante e degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali;
- c) i soggetti di cui alle precedenti lett. a) e b) che abbiano svolto dette funzioni nei tre anni precedenti;
- d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c);
- e) i soggetti che prestano o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo, attività di consulenza o collaborazione in favore dell'ente affidante o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.

**1.1.** Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente punto, il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica e la gestione delle farmacie comunali. (*art. 4, c. 34*).

**1.1.1.** Sono, altresì, esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente punto, i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente di appartenenza sia inferiore al 3%. (*art. 4, c. 34*).

## Personale

**1.** L'assunzione di personale ed il conferimento di incarichi nelle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali deve avvenire con le stesse modalità dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (*art. 18, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

**1.1.** La disposizione decorre dal 21 ottobre 2008, con l'adozione, da parte delle società, di provvedimenti su criteri e modalità in coerenza.

**1.2.** Le altre società e quelle partecipate devono rispettare i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. (*art. 18, c. 2*).

**1.3.** Sono escluse dagli obblighi le società quotate su mercati regolamentati (*art. 18, c. 3*).

**2.** Dal 1° luglio 2009, le disposizioni dirette agli enti locali in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, di contenimento degli oneri contrattuali e delle consulenze, si applicano anche, in relazione al regime previsto per l'ente controllante, alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, inserite nel conto economico consolidato della p.a. come in-

dividuate dall'Istat. (art. 18, c. 2bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

**3.** Le società a capitale pubblico, totale o parziale, che gestiscono servizi pubblici locali, escluso quelle quotate in mercati regolamentati, adottano criteri e modalità per il reclutamento di personale e per il conferimento di incarichi nel rispetto delle norme sulle procedure nelle pubbliche amministrazioni. (art. 4, c. 17, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

**3.1.** Le società obbligate devono dotarsi di regolamenti in attuazione; in mancanza è fatto divieto di procedere al reclutamento di personale e di conferire incarichi.

**3.2.** Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente punto il servizio idrico integrato, il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica e la gestione delle farmacie comunali. (art. 4, c. 34).

### **Patto di stabilità interno**

**1.** Con D.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. (art. 18, c. 2bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

**2.** Le società affidatarie in house di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno con modalità che saranno definite con il D.M. di cui al punto precedente. (art. 4, c. 14, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

**2.1.** Gli enti locali che partecipano al capitale delle società sono tenuti a vigilare sull'osservanza dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

**2.2.** Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente punto, il servizio idrico integrato, il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica e la gestione delle farmacie comunali. (art. 4, c. 34).

**3.** Con sentenza della Corte costituzionale 3 novembre 2010, n. 325, era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma che imponeva l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno (art. 23bis, c. 10, lett. a, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

### **Acquisto di beni e servizi**

**1.** Le società "in house" e quelle a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, devono applicare, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al codice dei contratti e degli appalti. (art. 4, c. 15, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

**1.1.** Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente punto, il servizio idrico integrato, il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica e la gestione delle farmacie comunali. (art. 4, c. 34).

### **Codice dei contratti**

**1.** Le società con capitale pubblico anche non maggioritario, ivi comprese le aziende speciali, che hanno ad oggetto esclusivo della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, per le quali, se trattasi di società miste, la scelta del socio privato sia avvenuta con gara che abbia avuto ad oggetto anche l'attribuzione di compiti operativi, non sono tenute ad applicare le disposizioni del codice dei contratti pubblici, limitatamente alla realizzazione dell'opera o alla gestione del servizio per i

quali sono state costituite, qualora sussistano le seguenti condizioni (*art. 4, c. 16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*):

- a) il socio privato ha i requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
- b) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.

**1.1.** Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente punto, il servizio idrico integrato, il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica e la gestione delle farmacie comunali. (*art. 4, c. 34*).

## Imposta sul valore aggiunto

### Aliquote

**1.** Per le operazioni effettuate a decorrere dal 17 settembre 2011, l'aliquota ordinaria del 20% è elevata al 21% (*art. 16, c. 1, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dall'art. 2, c. 2bis, lett. a, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; art. 2, c. 2ter, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**1.1.** La variazione dell'aliquota non si applica alle operazioni effettuate nei confronti degli enti locali per le quali sia stata emessa e registrata la fattura, ancorchè il corrispettivo non sia stato pagato alla data del 16 settembre 2011. (*art. 2, c. 2quater, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

### Corrispettivi

**1.** Per le operazioni effettuate a decorrere dal 17 settembre 2011, il metodo di scorporo dei corrispettivi per i soggetti di imposta non obbligati ad emettere fattura è unicamente quello matematico. (*art. 27, c. 2, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dall'art. 2, c. 2bis, lett. b, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; art. 2, c. 2ter, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

**1.1.** La quota imponibile, pertanto, è ottenuta dividendo i corrispettivi lordi per 104 quando l'Iva è del 4%, per 110 quando l'Iva è del 10%, per 121 quando l'Iva è del 21%, moltiplicando il quoziente per 100 e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.

## Adempimenti e scadenze

---

### 1 Dicembre – Giovedì

#### **Bilancio di previsione<sup>1</sup>**

- Presentazione all'organo consiliare dello schema del bilancio di previsione 2012, munito del parere dell'organo di revisione. (*art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

### 13 Dicembre – Martedì

#### **Referendum popolari 12/13 giugno 2011**

- (Termine ultimo) Presentazione, da parte dei comuni, alla prefettura competente per territorio del rendiconto delle spese sostenute. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 18 aprile 2011, n. F.L. 5/2011*).

#### **Autorizzazioni attività**

- Termine del quale si intendono abrogate tutte le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente individuate dalla norma. (*art. 3, c. 8 e 9, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

- Emanazione DPCM di revoca delle restrizioni non individuate dalla norma. (*art. 3, c. 10*).

### 15 Dicembre – Giovedì

#### **Variazioni al Peg**

- (Termine ultimo) Deliberazioni dell'organo esecutivo per variazioni al piano esecutivo di gestione 2011. (*art.175, c.9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*)

#### **Fondo rotativo per la progettualità**

- (Termine ultimo) Presentazione alla Cassa dd.pp. delle domande per accedere al fondo, con allegata la documentazione delle opere che si intendono realizzare predisposta da un tecnico dell'ente. (*art.6ter, c. 2, D.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*)

#### **Rendiconto – spese di rappresentanza**

- Adozione DM interno di definizione dello schema tipo di prospetto che elenca le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente, da allegare al rendiconto. (*art.16, c. 26, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*)

### 16 Dicembre – Venerdì

#### **Trasferimenti statali**

- Erogazione ai comuni delle regioni a statuto speciale del 50% del trasferimento compensativo per minore imposta accertata per effetto dell'ulteriore detrazione Ici sull'abitazione principale. (*art.1, c.7, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

#### **Unioni di comuni fino a 1.000 abitanti**

- Adozione DM interno di determinazione dei contenuti e delle modalità delle attestazioni con le quali i comuni che alla data del 30 settembre 2012 esercitano tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici mediante convenzione fra enti locali, conseguen-

do significativi livelli di efficacia ed efficienza, dimostrano di essere esentati dall'obbligo di costituzione in unione. (art.16, c.16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

## 20 Dicembre – Martedì

### **Bilancio di previsione<sup>1</sup>**

- Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2012, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2012-2014 da parte dei membri dell'organo consiliare. ( art.174, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

### **Codifica dei conti pubblici**

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di novembre 2011, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (D.M. 14 novembre 2006).

## 31 Dicembre – Sabato

### **Variazioni al bilancio**

- Ratifica consiliare di deliberazioni d'urgenza di variazioni di bilancio 2011 adottate dalla giunta dal 2 novembre. (art.175, c.4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

- Adozione dei provvedimenti consiliari necessari per sanare i rapporti eventualmente sorti sulla base di deliberazioni d'urgenza di variazioni di bilancio 2011 adottate dalla giunta e non ratificate. (art.175, c.5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

### **Fondo di riserva**

- Termine per l'adozione di provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva del bilancio 2011. (art.176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

### **Lavori pubblici di somma urgenza**

- Regolarizzazione, con delibera dell'organo esecutivo, delle ordinazioni effettuate dal 2 al 30 dicembre 2011. (art.191, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

### **Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale<sup>2</sup>**

- Adozione DM. Interno sulle modalità di riparto del fondo, in coerenza con la determinazione dei fabbisogni standard. (art. 21, c. 3, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68).

### **Addizionale all'accisa sull'energia elettrica**

- Emanazione DM. Economia e finanze sulle modalità attuative della riacquisizione allo Stato del gettito dell'accisa nelle regioni a statuto ordinario. (art. 2, c. 6, D.Lgs. 14 maggio 2011, n. 23).

### **Imposta R.C. auto**

- Adozione provvedimento direttoriale Agenzia entrate di approvazione del modello di denuncia dell'imposta. (art. 17, c. 3, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68).

### **Compartecipazione provinciale all'Irpef<sup>2</sup>**

- Adozione DPCM con il quale è stabilita l'aliquota della compartecipazione a decorrere dall'anno 2012 per le province delle regioni a statuto ordinario. (art. 18, c. 1, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68).

### **Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani<sup>3</sup>**

- (Facoltativa) Deliberazione del regolamento di gestione del servizio e di determinazione delle tariffe per l'anno 2012. (art.238, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

### **Tariffe per la cremazione<sup>3</sup>**

- Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la conservazione o dispersione delle ceneri, con effetto dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione 2012 programmato nel Dpef. (art.5, c.1, D.M. 1 luglio 2002; D.M. 16 maggio 2006; art. 14, c. 7, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

### **Addizionale comunale all'Iperf<sup>3</sup>**

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare dell'aliquota (anche in aumento) da applicare sui redditi 2012. L'esecutività della deliberazione dal 1° gennaio 2012 è condizionata alla pubblicazione su sito informatico del ministero economia e finanze entro il 31 dicembre 2012. (art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296; art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; art. 14, c. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

- Trasmissione al Ministero dell'economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, viale Europa 242, 00144 ROMA, di copia conforme all'originale, della deliberazione istitutiva o modificativa dell'aliquota dell'addizionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it). La trasmissione può essere effettuata anche tramite fax (06-59972870) ovvero, per estratto, mediante posta elettronica. (D.M. 31 maggio 2002).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di fissazione di aliquote differenziate e di soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. (art.1, c.3 bis, D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360; art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

### **Regolamenti sulle entrate<sup>3</sup>**

- Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, per l'adozione dei regolamenti di disciplina delle entrate, anche tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante avviso in Gazzetta Ufficiale. (art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

### **Servizi a domanda individuale<sup>3</sup>**

- Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi per l'anno 2012. (art.172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

### **Aree e fabbricati<sup>3</sup>**

- Deliberazione di verifica, per l'anno 2012, della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato. (art.172, c. 1, lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).



### **Imposta comunale sugli immobili<sup>3</sup>**

- Deliberazione a valere per l'anno 2012, relativa a (non in aumento del tributo):

- 1) misura dell'imposta, delle riduzioni e delle detrazioni;
- 2) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
- 3) aliquota ulteriormente ridotta per la prima casa per le famiglie con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili (*art.16, c.5, legge 8 novembre 2000, n.265*);
- 4) aliquota diversificata per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o per alloggi non locati (*art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504*);
- 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro (*art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504*);
- 6) aliquota minima del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di immobili (*art.8, c.1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504*);
- 7) riduzione dell'imposta al 50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, oppure aumento fino a 258,23 euro della detrazione d'imposta, oppure ancora aumento oltre 258,23 euro della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta (*art.8, c.3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504; art.58, c.3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446*);
- 8) assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (*art.3, c.56, legge 23 dicembre 1996, n.662*);
- 9) aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, fino all'esonero dell'imposta a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti-tipo (*art.2, c.4, legge 9 dicembre 1998, n.431; art.2, c.288, legge 24 dicembre 2007, n.244*);
- 10) aliquota maggiorata, anche superiore al 7 per mille e fino al 9 per mille, sugli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, limitatamente ai comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e comuni confinanti con gli stessi, agli altri comuni capoluogo di provincia ed a quelli considerati ad alta tensione abitativa (*art.2, c.4, legge 9 dicembre 1998, n.431*).
- 11) aliquota ridotta, anche al di sotto del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario nei comuni capoluogo delle aree metropolitane e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti, a condizione che resti invariato il gettito totale dell'imposta e previo incremento dell'aliquota, anche al di sopra del 7 per mille, da applicare alle aree edificabili i cui proprietari non si siano impegnati all'inalienabilità delle stesse nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento comunale (*art.5 bis, c.4, D.L. 27 maggio 2005, n.86, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n.148*)).
- 12) riduzione dell'aliquota, fino all'esonero, oppure detrazioni dall'imposta per gli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale (*art.1, c.593, legge 23 dicembre 2005, n.266*);
- 13) aliquota agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico e per le unità immobiliari oggetto degli interventi. (*art. 6, c. 2bis, aggiunto al D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, dall'art. 1, c. 6, lett. a, legge 24 dicembre 2007, n. 244*).
- 14) regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri (*art.59, lett. i, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446*);
- 15) riscossione del tributo direttamente sul proprio conto corrente postale o presso la tesoreria comunale. (*artt. 6 e 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

### **Imposta di soggiorno<sup>3</sup>**

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare, se non già adottata dal 6 giugno 2011, di istituzione e regolamentazione dell'imposta per l'anno 2012 nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. (art. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

### **Imposta di scopo<sup>3</sup>**

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare, istitutiva o in aumento, sull'imposta di scopo destinata alla copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche. (art.1, c.146, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296; art. 6, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

### **Tassa provinciale ambientale<sup>3</sup>**

- (Facoltativa) Deliberazione della misura (non in aumento) per l'anno 2012. (art. 298, c. 11, e art. 264, c. 1, lett. i, D. Lgs 3 aprile 2006, n.152; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

### **Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari<sup>3</sup>**

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che escluda l'applicazione, dall'anno 2012, nel territorio comunale dell'imposta, sottoponendo le iniziative che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa. (art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- Deliberazione di rideterminazione della tariffa del canone per l'esercizio 2012, se adottato, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat. (art.7 octies, c.1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7 dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

### **Imposta provinciale di trascrizione<sup>3</sup>**

- (Facoltativa) Deliberazione (non istitutiva o in aumento) sull'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico. Notifica della deliberazione al competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione. (art.52, c.2, e 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

### **Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche<sup>3</sup>**

- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) e degli eventuali interventi esonerati per l'anno 2012, qualora non sia stato adottato il regolamento per l'applicazione del canone, sostitutivo della tassa. Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e finanze. (art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

### **Canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche<sup>3</sup>**

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che preveda l'assoggettamento a canone, dall'anno 2012, in sostituzione della tassa, delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartamenti al demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati o di rideterminazione della tariffa del canone, se applicato, per l'esercizio 2009. (art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

### **Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni<sup>3</sup>**

- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2012. Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del

Ministero dell'economia e finanze. (art. 3, c.5 e art.35, c.2, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 - 2011 o modificativa di essa, di suddivisione delle località del territorio comunale in due categorie, in relazione alla loro importanza, per l'applicazione alla categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, a decorrere dall'anno 2012, relativamente alle affissioni di carattere commerciale. (art.4, c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507;1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 - 2011 o modificativa di essa, che prevede l'esenzione dall'imposta anche per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede di dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati. (art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

### **Tassa sui concorsi<sup>3</sup>**

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata precedentemente, per la previsione di un diritto per la partecipazione a concorsi, fino a un massimo di euro 10,33. (art.27, c.6, D.L. 28 febbraio 1993, n.55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

### **Tributi locali<sup>3</sup>**

- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2012 dei tributi locali. (art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell'ammontare minimo da versare o da rimborsare per ciascun tributo. (art.1, c.168, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare che consente di compensare crediti e debiti per tributi locali. (art.1, c.167, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare sulla misura degli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi. (art.1, c.165, legge 27 dicembre 2006, n.296).

### **Tariffe e prezzi pubblici<sup>3</sup>**

- Deliberazione, presupposto per la formazione del bilancio, in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2012. (art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

### **Piano di contenimento delle spese<sup>3</sup>**

- Deliberazione dell'organo esecutivo di approvazione del piano triennale di contenimento delle spese, con l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, e delle dotazioni strumentali degli uffici, con l'indicazione delle misure atte a limitare l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile al solo personale che deve assicurare pronta e costante reperibilità ed a verificare il corretto utilizzo e con il corredo, in caso di dismissioni, della documentazione necessaria a dimostrare la congruità dell'operazione in termini di costi e di benefici. (art. 2, c. 594, 595 e 596, legge 24 dicembre 2007, n. 244).

- Pubblicizzazione del piano triennale di contenimento delle spese, attraverso l'URP ed il sito istituzionale dell'ente. (art. 2, c. 598, legge 24 dicembre 2007, n. 244).

### **Programma triennale lavori pubblici<sup>3</sup>**

- Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2012 - 2014, con allegato elenco dei lavori da avviare nell'anno. (D.M. 9 giugno 2005; artt.151, c.1, e 172, c.1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

### **Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari<sup>3</sup>**

- Deliberazione del Consiglio di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, comprendente i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione, da allegare al bilancio di previsione 2010. (art. 58, c. 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

### **Bilancio di previsione<sup>3</sup>**

- Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 composto da bilancio annuale 2012, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2012/2014. (art.151, c. 1, legge 18 agosto 2000, n.267; art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170).

### **Concessioni edilizie<sup>4</sup>**

- (Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente ad alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, qualora non adottata precedentemente ed il comune non sia stato dichiarato in dissesto. (art.35, legge 22 ottobre 1971, n.865).

- (Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo di costruzione per l'esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora non adottata precedentemente. (art.2, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350).

### **Esercizio provvisorio<sup>4</sup>**

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in esercizio provvisorio sul bilancio 2012 approvato. (art.163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

### **Competenze gestionali degli assessori<sup>4</sup>**

- (Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa conseguente alla attribuzione, per l'anno 2012, ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere adottata ogni anno, sussistendone l'esigenza, in sede di approvazione del bilancio. (art.53,c.23, legge 23 dicembre 2000, n.388).

### **Servizi di riscossione**

- Cessazione del regime di proroga dei contratti per le attività di riscossione, liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali. (art. 3, c. 25, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; DPCM 25 marzo 2011, in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011).

### **Consigli tributari**

- Deliberazione consiliare di istituzione del consiglio tributario, condizione indispensabile per l'attribuzione al comune del 100% (anziché del 50%) delle somme riscosse a titolo definitivo di tributi statali, a seguito dell'intervento del comune che ha contribuito all'accertamento. (art. 1, c. 12quater, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

### **Funzioni fondamentali – Esercizio in forma associata**

- Completamento dell'attuazione delle disposizioni che impongono ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti ed ai comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, l'esercizio in forma associativa, attraverso convenzione o unione, di almeno due delle funzioni fondamentali. (art. 14, c. 31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

*nel testo sostituito dall'art. 20, c. 2quater, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e modificato dall'art. 16, c. 24, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).*

#### **Trattamento economico accessorio**

- Trasmissione alla Conferenza unificata dei dati relativi alla attribuzione al personale delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale. (art. 31, c. 5, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).

#### **Personale ex Ente poste italiane e Istituto poligrafico**

- Termine di validità dei comandi presso pubbliche amministrazioni del personale dell'ex Ente poste italiane. (art. 1, c. 19, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; DPCM 25 marzo 2011, in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011).

#### **Contratti di lavoro flessibile**

- Rapporto annuale analitico informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile utilizzate nell'anno, contenente anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, da trasmettere al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno. (artt. 7, c. 6, e 36, c. 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

#### **Assunzione personale**

- Termine per la validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 30 settembre 2003. ( art. 17, c. 19, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; circolare UPPA 18 aprile 2008, n. 4; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; DPCM 25 marzo 2011, in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011).

#### **Indebitamento<sup>2</sup>**

- Decreto ministero economia e finanze di aggiornamento annuale e proiezione triennale, dell'incremento massimo di indebitamento consentito agli enti locali, rispetto alla consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente. (art. 77 bis, c. 10 e 29, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

#### **Sanatoria edilizia**

- Trasmissione al Prefetto, da parte del dirigente o del responsabile del servizio, dell'elenco delle opere edilizie abusive non sanabili e non demolite dal responsabile dell'abuso. (art. 41, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

#### **Attività teatrali**

- (Termine perentorio) Presentazione al Ministero per i beni e le attività culturali, direzione generale per lo spettacolo dal vivo, della domanda e della documentazione per la richiesta di contributo relativa all'anno successivo, per la programmazione annuale o triennale di attività teatrale. (D.M. 27 febbraio 2003; D.M. 21 aprile 2004 e D.M. 21 luglio 2005).

#### **Contratti di collaborazione**

- Trasmissione annuale alla Corte dei conti, da parte del dipartimento della funzione pubblica, dell'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di comunicare al dipartimento i collaboratori esterni ed i soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. (art. 53, c. 14, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165).

### **Collocamento obbligatorio**

- Comunicazione semestrale alla presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento funzione pubblica, dell'elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e delle assunzioni relative a detto personale previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni ed effettuate nel primo semestre dell'anno. La comunicazione deve, comunque, essere resa entro il 31 dicembre di ogni anno. (art.7, D.L. 10 gennaio 2006, n.4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n.80).

### **Mobilità urbana**

- Emanazione D.M. infrastrutture e trasporti recante disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e di noleggio con conducente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi da parte dei comuni. (art. 2, c. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; DPCM 25 marzo 2011, in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011).

### **Qualità dei servizi**

- Revisione annuale degli standard di qualità dei servizi erogati, sulla base del monitoraggio relativo all'andamento dei risultati ottenuti nell'erogazione dei servizi; pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione alla commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. (art. 11, c. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286; delibera CIVIT, 24 giugno 2009, n. 88/2010).

### **Misurazione e valutazione delle performance**

- Deliberazione consiliare di programmazione su base triennale e definizione, previa consultazione dei dirigenti o responsabili delle unità operative, degli obiettivi del piano della performance. (art. 5, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150).

### **Partecipazione in società**

- (Termine ultimo) Liquidazione delle società già costituite al 31 maggio 2010, eccedenti l'unica che può essere mantenuta, da parte dei comuni con popolazione tra 30.000 e 50.000 abitanti. (art. 14, c. 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo integrato dall'art. 1, c. 117, legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'art. 2, c. 43, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10).

### **A.T.O.**

- Cessazione del regime giuridico di proroga delle ATO per la gestione del servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei rifiuti. (art.2, c. 186bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191; art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; DPCM 25 marzo 2011, in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011).

### **Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunale e provinciali.**

- Cessazione del regime giuridico di proroga dell'agenzia. (DPCM 25 marzo 2011, in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011).

### **Patrimonio residenziale.**

- Conclusione accordi del ministero infrastrutture e trasporti con gli enti locali per la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili Iacp. (art.13, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 12, c. 12, lett. b, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2010, n. 111).

### **Carta d'identità**

- Termine dal quale le carte d'identità rilasciate devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. (*art. 3, c. 2, R.D. 18 giugno 1931, n. 773; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; DPCM 25 marzo 2011, in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011*).

---

<sup>1</sup> Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge del 31 dicembre.

<sup>2</sup> Termine stimato.

<sup>3</sup> Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio

<sup>4</sup> Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio.